

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

relativa alla firma da parte della Comunità europea dello statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

(2009/806/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della Conferenza istitutiva tenuta a Bonn il 26 gennaio 2009, settantacinque stati, tra cui venti Stati membri dell'Unione europea, hanno sottoscritto lo statuto (in prosieguo lo «statuto») dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili ⁽¹⁾ (in prosieguo lo «statuto»).
- (2) In base allo statuto, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (in prosieguo «IRENA») ha l'obiettivo di promuovere l'adozione diffusa ed estesa nonché l'utilizzazione sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, tenendo conto delle priorità e dell'interesse a livello nazionale e interno derivanti da un'impostazione che combini misure concernenti le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, e di valorizzare il contributo dato dalle energie rinnovabili alla tutela dell'ambiente, con la limitazione della pressione sulle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, segnatamente nelle zone tropicali, della desertificazione e della perdita di biodiversità, alla protezione del clima, alla crescita economica e alla coesione sociale, tra l'altro con la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile, all'accesso alle risorse energetiche e alla sicurezza dell'approvvigionamento, allo sviluppo regionale e alla responsabilità tra generazioni.
- (3) Tanto la Comunità europea quanto i suoi Stati membri hanno competenze nei settori interessati dallo statuto. Talune disposizioni dello statuto potrebbero avere ripercussioni sulle disposizioni stabilite da atti comunitari adottati in materia di ambiente ed energia.
- (4) Dato che l'entrata in vigore avverrà soltanto il trentesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il

venticinquesimo strumento di ratifica, e in considerazione del fatto che lo statuto resta aperto alla firma fino a tale data, lo statuto dovrebbe essere firmato a nome della Comunità europea in conformità dell'articolo XIX, paragrafo A, dello stesso. La Conferenza istitutiva dell'Agenzia, tenuta il 26 gennaio 2009, ha costituito una Commissione preparatoria per l'IRENA ⁽²⁾. Conformemente al punto 3 della risoluzione relativa alla creazione di una Commissione preparatoria per l'IRENA, adottata dalla Conferenza istitutiva dell'IRENA, la Commissione preparatoria è composta da un rappresentante di ciascuno dei firmatari dello statuto. La Commissione preparatoria è intesa a garantire una rapida ed efficace attuazione dell'IRENA, anche prevedendo un programma di lavoro e un bilancio provvisori. Appare opportuno partecipare pienamente fin dalla firma alle attività dell'Agenzia. La Comunità dovrebbe pertanto essere rappresentata nella Commissione preparatoria dell'IRENA e parteciparvi fin dalla firma,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, lo statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili istituita a Bonn il 26 gennaio 2009.

Articolo 2

In virtù della sua firma, la Comunità sarà rappresentata nella Commissione preparatoria dell'IRENA creata dalla Conferenza istitutiva dell'IRENA.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON

⁽¹⁾ La dichiarazione della Conferenza relativa alle versioni dello statuto facenti fede costituisce parte integrante dello statuto stesso.

⁽²⁾ IRENA/FC/res.1: Risoluzione relativa alla creazione di una Commissione preparatoria per l'IRENA, 26 gennaio 2009, Bonn.